COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 144 Reg. Det. **Valvasone Arzene lì, 02-04-2020**

O G G E T T O

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 - ART. 32 C.C.R.L. 15.10.2018.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 01.02.2019, di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio tributi e personale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili di Area;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano della performance 2020-2022 ed assegnale ai responsabili di P.O. le risorse finanziarie;

PREMESSO che:
- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione decentrata integrativa;

RICHIAMATO l'art. 32 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 15/10/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall'anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;

PRESO ATTO di quanto disposto in particolare dall'art. 32, comma 1, del già citato C.C.R.L. il quale dispone che del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 *"viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al*

netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017";

RICHIAMATE le note della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 8933/2018, 9798/2018, 10383/2018, le quali forniscono agli Enti del Comparto Unico Regionale i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata del personale del Comparto:

- le indennità di cui all'art. 7 comma 32 del CCRL 15.10.2018 sono soggette ad un limite inderogabile costituito dallo stanziamento 2016. Tale limite può essere eventualmente aumentato nella misura massima del 25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti e contenute nella delibera nr. 47/2018 di certificazione positiva con raccomandazioni dell'ipotesi di accordo triennio 2016-2018;
- Il fondo per l'anno 2018 deve essere costituito secondo le regole dell'art. 32 CCRL 2018, ma rispettando, prudenzialmente il proprio limite complessivo di importo del salario accessorio determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO l'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 pubblicata in Bollettino Ufficiale del 03 gennaio 2020 i cui termini di impugnazione sono decorsi, che recita "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto *non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016*";

RICHIAMATA la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della Regione F.V.G. prot. n. 7235/P del 12.02.2020, avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili", con la quale, al punto D), vengono fornite le seguenti precisazioni: "Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17, della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima dalla regola. In via di chiarimento, si rappresenta che la regola, contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota";

PRECISATO che, al punto A) sopracitato, viene confermato che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli artt. 22 e 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di *personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013;*

DATO ATTO che rientrano nel concetto di salario accessorio anche i seguenti emolumenti:

- Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QMIG);

- Retribuzione di risultato dei dirigenti e del segretario comunale (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Toscana n. 395/2015/PAR);
- Maggiorazione della retribuzione di posizione;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con propria deliberazione n. 6/2018 ha sancito l'esclusione, a far data 01/01/2018, dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017 degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che disciplina le poste componenti il salario accessorio non oggetto di contenimento;

VISTI i seguenti documenti predisposti dall'ufficio personale:
- Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2020;
- Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- Risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del segretario comunale;
- Risorse di bilancio destinale alle indennità e al lavoro straordinario;
- Salario accessorio complessivo per l'anno 2020;
- Relazione illustrativa tecnico finanziaria, a cura del Responsabile del Servizio tributi e personale;

RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Valvasone Arzene ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio, secondo quanto riportato nell'allegato "Salario accessorio complessivo 2020";

RICORDATO che ai sensi dell'art. 32, comma 12, del CCRL 15.10.2018, il presente documento sarà sottoposto a certificazione dell'organo di revisione;

DATO ATTO che quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il CCRL sottoscritto in data 15.10.2018;

VISTO IL D.lgs. 33/2013;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Valvasone Arzene per l'anno 2020, nonché delle altre risorse costituenti il salario

accessorio, secondo quanto riportato nell'allegato "A" predisposto dall'ufficio personale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che le risorse del salario accessorio trovano copertura nel bilancio di previsione 2020-2022;

3. Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore del Conto, per il rilascio della relativa certificazione, così come indicato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto n. 263/2016 nonché per il rilascio della certificazione di cui all'art. 32 comma 12 del C.C.R.L. 15/10/2018;

4. Di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per il salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

5. Di dare atto che la spesa di personale per l'anno 2020, così come evidenziato nel piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con deliberazione di G.C. nr. 196 del 18.12.2019, è rispettosa del limite di contenimento della spesa di cui agli artt. 22 e 49, comma 3, della L.R. n. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di *personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013;*

6. Di inviare copia della presente determinazione alle R.S.U. aziendali;

7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale, nella apposita sezione.

E nel contempo,

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Francescut Daniela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, 267.

Valvasone Arzene, lì 02-04-2020

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Francescut Daniela)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la suddetta determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 20-05-2020 al 04-06-2020 .

Valvasone Arzene, lì 20-05-2020

COMUNE DI VALVASONE ARZENE (PN)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
(Aderenti Tiziana)

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Piazza Mercato, 1 – C.A.P. 33098 *Cod.Fisc.- P.iva: 01772920938*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA ALLA COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ART. 32 C.C.R.L. 15.10.2018 ANNO 2020

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi e personale nr. 144 del 02.04.2020, ai sensi dell'art. 32 del C.C.R.L. del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto in data 15.10.2018.

Somme di cui all'art. 32, comma 1, C.C.R.L. 15/10/2018

L'ammontare delle risorse stabili e variabili è stato determinato in funzione al numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nel Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2016, suddiviso per categoria di appartenenza. Il dato del personale in servizio è stato ricavato dalla Tabella 1 del conto annuale del personale riferito all'anno 2016. Le unità di personale a tempo indeterminato al 31.12.2016 erano 23 suddivise nelle diverse categorie di appartenenza, così come esposto nell'allegato "A" alla determina di costituzione del fondo 2020.

Somme di cui all'art. 32, comma 3, lett d) C.C.R.L. 15/10/2018 incrementi risorse stabili

Le risorse stabili sono state incrementate per Euro 404,56 corrispondenti alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato nel 2019. Come specificato nella circolare regionale prot. 8933/2018, con il termine cessazioni di personale si intendono le casistiche di cui all'art. 31 del CCRL 2006 – superamento periodo di conservazione del posto per assenza per malattia, infortunio, malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, licenziamento con o senza preavviso, raggiungimento limite massimo di età e servizio, dimissioni del dipendente, risoluzione consensuale, decesso, dispensa dal servizio).

Somme di cui all'art. 32, comma 3, lett. a) b) c) del C.C.R.L. 15/10/2018 incrementi risorse variabili

Le risorse variabili, così come previsto dall'art. 32, comma 3, lettera c), sono state incrementate in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno mesi sei, in servizio al 01 gennaio 2020, secondo le indicazioni impartite dalla Regione con nota prot. 8933 del 13.11.2018 punto nr. 3.

Le risorse variabili sono state altresì integrate degli oneri derivanti da specifici trattamenti economici; in particolare compensi per funzioni tecniche di cui al D.lgs. 50-2016 per € 20.000,00, compensi per lo svolgimento di straordinario elettorale (referendum) ed indagini I.S.T.A.T per € 27.400,00, ai sensi dell'art. 32 comma 3 lett. a) C.C.R.L. 15.10.2018.

Non sono previsti incrementi di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) in quanto non ci sono economie dell'anno 2019 da riportare.

Risorse salario accessorio art. 32, comma 6, C.C.R.L. 15/10/2018

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del C.C.R.L. 15/10/2018 le voci stipendiali di cui agli articoli 3 (turnazione), 4 (reperibilità), 5 (trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), 6 (indennità condizioni di lavoro) e 26 (indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale, gli oneri delle voci stipendiali diverse da quelle indicate nel comma 1, dell'art. 32, ivi compreso lo straordinario, a decorrere dal 1.1.2018 sono imputati a carico del bilancio degli Enti.

Si precisa che:

1) il fondo per il lavoro straordinario è ancora soggetto al limite di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002 che prevede come gli enti possano utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31 comma 2 lett. a) del CCNL 6.7.1995 (fondo per il lavoro straordinario);

2) l'importo annuo destinato al finanziamento delle voci complessivamente citate (meglio specificate nella circolare regionale prot. 8933/2018), che dal 2018 vengono imputate a bilancio, non può essere superiore allo stanziamento effettuato nell'anno 2016. E' facoltà delle amministrazioni incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% purché nei bilanci sussistano le necessarie risorse, nel rispetto dei limiti del salario accessorio fissati dalla normativa vigente o qualora sussistano situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio (secondo quanto specificato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di contratto). Nel bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 55 del 30.12.2019, non sussistono le necessarie risorse per effettuare incrementi alle risorse di cui all'art. 32, comma 6, e non sono state segnalate nuove esigenze di servizio.

3) gli eventuali risparmi sulle quote stanziate ad inizio anno sulle voci delle sopraindicate indennità danno origine ad economie di bilancio;

Come previsto dal comma 7, dell'art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018 del medesimo articolo, le indennità varie sono state contenute entro il limite dello stanziamento di spesa dell'anno 2016. L'ammontare complessivo delle indennità che ora trova copertura nelle voci di bilancio 2020 è pari ad Euro **3.047,00** e risulta quindi rispettoso del limite di cui all'art. 32, comma 7, del CCRL 15.10.2018. Il fondo per il lavoro straordinario presenta un limite da rispettare pari ad Euro **9.258,00,** secondo quanto previsto dall'art. 17 CCRL 2002, limite che viene conseguentemente rispettato anche per l'anno 2020. *Si precisa che il D.L. 18/2020, pubblicato in G.U. nr. 70 del 17 marzo 2020, ha previsto all'art. 115 che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni impegnato per esigenze conseguenti i provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico COVID-19, non sono soggette ai limiti di cui al D.L. 75/2017 ed ha altresì previsto un apposito fondo a ristoro di tali prestazioni; pertanto, non appena sarà ufficialmente comunicato il trasferimento, si provvederà ad integrare le risorse destinate al pagamento di dette prestazioni.*

Nella determinazione del *"trattamento accessorio 2020"* sono stati inclusi tutti i trattamenti di natura accessoria erogati al personale comprese la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa, la retribuzione presunta di risultato dei T.P.O., la maggiorazione della retribuzione di posizione e la presunta retribuzione di risultato del Segretario Comunale che svolge il servizio in forma convenzionata con il Comune di Brugnera giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 14.11.2019. Il trattamento accessorio 2020 costituito dalle voci sopra elencate, ammonta ad € **41.629,08,** mentre quello del 2016 è pari ad € 60.637,08. Si evidenzia un'economia di € **19.008,00** derivante sostanzialmente dall'utilizzo in convenzione con il Comune di Casarsa della Delizia per 24 ore mensili, della figura del Comandante di P.L. in luogo dell'assegnazione di una nuova P.O. nell'area medesima e dallo scioglimento della convenzione ex art. 7 con il Comune di Sesto al Reghena per l'utilizzo di personale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 08 del 02.07.2015 nonché della riduzione della indennità di P.O. del Responsabile del Servizio Economia e Finanza in seguito alla cessazione della gestione del Servizio Finanziario mediante Associazione Intercomunale tra i Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento.

Norme di contenimento trattamento accessorio

Il vigente C.C.R.L. all'art. 32, comma 1, dispone che il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.L. 75/2017 venga calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e

locale al netto delle risorse che si sono rese disponibili dai risparmi conseguiti in seguito all'abolizione delle Province, *ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017.*

La disposizione sopra citata deve essere coordinata *con l'art. 11, comma 8, della L.R.* n. 28 del 28.12.2018 che ha disposto "*In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75...* ".

Ad integrazione di quanto sopra, con nota prot. 7924/P del 14.03.2019, la Regione F.V.G. ha comunicato la decadenza dei termini relativi alla possibilità di impugnativa da parte del Governo della L.R. 28 del 28.12.2018 (norma di interpretazione dell'art. 12, comma 6, della L.R. 37/2017), precisando che puntuali indicazioni relative all'applicazione della suddetta disposizione sarebbero state oggetto di apposita circolare emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ad oggi non ancora pervenuta.

La Regione Autonoma F.V.G. relativamente al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020 ha previsto all'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022", che "*Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto* ***non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016***".

Con nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della Regione F.V.G. prot. n. 7235/P del 12.02.2020 avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili", sono state fornite al punto D) le seguenti precisazioni: "*Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17, della L.R. 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate*

annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima dalla regola. In via di chiarimento, si rappresenta che la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota".

Al punto A) della citata nota viene confermato che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli artt. 22 e 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

Analisi della costituzione del fondo salario accessorio 2020 per la contrattazione integrativa

La relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di contratto integrativo regionale (D.G.R. 1710/2018) definisce chiaramente l'iter di quantificazione a livello di comparto delle risorse stabili evidenziando che questa operazione è a costo zero. Il finanziamento della parte stabile del nuovo fondo è stato calcolato prendendo quale riferimento la base dati 2016 delle unità di personale del Comparto Unico in servizio a tempo indeterminato nonché l'ammontare delle risorse stabili desunte dal Conto annuale 2016 predisposto dagli Enti. Nella determinazione delle nuove risorse stabili utilizzabili, la Regione ha proceduto ad operare una decurtazione pari alle risorse destinate al pagamento delle indennità e del salario aggiuntivo 2016, che alla luce del nuovo CCRL vengono finanziate con fondi di bilancio. Al contempo sono state prese in considerazione anche quelle quote di risorse attualmente imputate a bilancio per il pagamento di progressioni o di quota parte di esse in quanto somme destinate stabilmente a progressioni orizzontali già acquisite. Le risorse così calcolate sono state ripartite secondo un criterio ponderale.

Determinazione del fondo salario accessorio 2020:

Anno 2020	
Risorse stabili fondo	€ 32.459,00
Ria personale cessato 2019 (art. 32 comma 3 lett. d))	€ 404,56
Risorse variabili	€ 23.000,00
Incremento t. det. (art. 32 comma 3 lett. c))	€ 1.000,00
Totale fondo art. 32, comma 1, CCRL 15.10.2018	**€ 56.863,56**
Incrementi annuali da disposizioni normative art. 32,	

comma 3, lett. a)	
Incentivo funzioni tecniche	€ 20.000,00
Compensi Istat per indagini e censimenti	€ 2.400,00
Compensi per elezioni/referendum	€ 25.000,00
Sub. totale	**€ 47.400,00**
Totale fondo contrattazione integrativa 2020	**104.263,56**
Istituti che trovano finanziamento nel bilancio 2020 art. 32, comma 6	
Lavoro straordinario	€ 9.258,00
Indennità confluite nel bilancio	€ 3.047,00
Salario aggiuntivo confluito nel bilancio	€ 18.185,17
Sub. totale	**€ 30.490,17**
TOTALE	**€ 87.353,73**

Somme imputabili a specifiche disposizioni di legge.
Le somme imputabili a specifiche disposizioni di legge esposte nel fondo sono escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 in quanto finanziate con il rimborso di terzi es. Istat, Regione, Ministero per elezioni. *Si precisa che per l'anno 2020 al fine di contrastare la diffusione del fenomeno epidemiologico COVID-19, viene riconosciuta, con oneri a totale carico dello Stato, l'indennità di ordine pubblico di cui al D.P.R. N. 164/2002 in favore del personale della polizia locale. Non appena sarà ufficialmente comunicato l'ammontare del trasferimento si provvederà ad integrare le risorse a tal fine destinate.*

Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quantificato in € 9.258,00 pari alle somme stanziate nell'anno 2016 al finanziamento dell'istituto medesimo. Il fondo per il lavoro straordinario è ancora soggetto al limite di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002 che prevede come gli enti possano utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31 comma 2 lett. a) del CCNL 6.7.1995 (fondo per il lavoro straordinario);

Indennità
Le indennità per l'anno 2020 sono stimate in € 3.047,00 nel rispetto dell'art. 32, comma 7 del C.C.R.L. 15.10.2018 che prevede il contenimento dello stanziamento nel limite del 2016.
Non è previsto il ricorso all'incremento facoltativo del 25%.

Salario aggiuntivo
L'importo del salario aggiuntivo previsto, per l'anno 2020 ammonta ad € **18.185,17,** mentre la somma corrisposta nell'anno 2016 risulta pari ad € **15.483,00** di cui **14.219,00** gravanti sul fondo risorse decentrate.
L'incremento del salario aggiuntivo rispetto all'anno 2016 deriva sostanzialmente dagli incrementi contrattuali previsti dal CCRL 15.10.2018. Data la natura fissa e ricorrente del salario aggiuntivo, l'incremento che tale emolumento ha subito è comunque escluso dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017 in quanto:

-l'art. 26 comma 1 del C.C.R.L. 26/11/2004, istitutivo dell'indennità di comparto/salario aggiuntivo, specifica che tale emolumento ha carattere di "generalità e natura fissa e ricorrente";
- l'Areran ha espresso l'orientamento applicativo che l'indennità "ha carattere di generalità e [..] per i nuovi assunti sia su posti vacanti nella fase di applicazione della presente disciplina [..] sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione l'importo dell'indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio degli enti i quali dovrebbero prevedere tale onere in sede di elaborazione della programmazione dei fabbisogni";
- l'Inps – ex Inpdap specifica con proprie circolari nr. 14/2004 e nr. 15/2004 che l'indennità di comparto è valutabile nella quota A di pensione, il che sottende alla natura retributiva fissa e ricorrente dell'emolumento;
L'emolumento in questione è nato con la finalità di garantire un progressivo adeguamento nel comparto unico dei livelli di retribuzioni, a conferma della sua intrinseca natura retributiva;
- Il M.E.F. in seguito alle ispezioni poste in essere negli enti locali sul salario accessorio, non ha mai analizzato la voce dell'indennità di comparto gravante sul bilancio (cfr. Mef – Risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni – enti locali con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata)
pertanto nel raffronto con lo stanziamento 2016, viene valorizzata esclusivamente la quota di salario aggiuntivo finanziata dal fondo risorse decentrate.

Posizioni organizzative
L'importo della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa viene stimato per l'anno 2020 in euro **37.327,50** mentre per l'anno 2016 era pari ad euro **56.335,50,** pertanto il contenimento della spesa di cui al D.lgs. 75/2017 risulta rispettato.

Salario accessorio del Segretario Comunale
L'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del segretario comunale per l'anno 2020 sono quantificati in complessivi € 4.301,58, al pari dello stanziamento previsto nel 2016.

Contenimento del salario accessorio 2020

L'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 ha disposto che, *l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto* ***non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.***
Si raffronta comunque nel sottostante prospetto il costo del salario accessorio 2016-2020.

Raffronto salario accessorio 2020-2016:

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			
Descrizione	**Importo**	**Decurtazione**	**Importo netto**
Risorse stabili nuovo fondo	32.863,56		32.863,56
Risorse variabili nuovo fondo	24.000,00		24.000,00
Somme derivanti da specifiche disposizioni di legge	47.400,00		47.400,00
Totale fondo risorse decentrate	**104.263,56**		**104.263,56**
Lavoro straordinario	9.258,00		9.258,00
Indennità confluite nel bilancio	3.047,00		3.047,00
Salario aggiuntivo	18.185,17		18.185,17
Retribuzione di posizione e risultato P.O.	37.327,50		37.327,50

Retribuzione di risultato Segretario	3.000,00		3.000,00
Maggiorazione retribuzione di posizione Segretario	1.301,58		1.301,58
Diritti di rogito segretario comunale cap. 430	6.000,00		6.000,00
TOTALE	**182.382,81**		**182.382,81**
Somme escluse dal limite D.Lgs. 75/2017			
Salario aggiuntivo per la quota finanziata da risorse contrattuali o di ex bilancio	- 4.472,00		
Diritti di rogito segretario comunale	- 6.000,00		
Specifiche disposizioni di legge	- 47.400,00		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO OGGETTO DI CONTENIMENTO	124.510,81		
DECURTAZIONE PER CONTENIMENTO AL 2016 **DEROGA 2020 art. 10, comma 17, LR. 23-2019**	-	FONDO 2016	€ 124.070,08
TOTALE FONDO 2020	124.510,81		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO 2020			**182.382,81**

Come esplicitato nella determina di costituzione del fondo per la contrattazione decentrate integrativa del personale dipendente anno 2020 l'Ente si riserva la facoltà di rideterminare le risorse alla luce di future novità normative, circolari interpretative della Regione, e/o nuove disposizioni contrattuali. Si evidenzia che la spesa di personale 2020, così come evidenziato dal piano del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 196 del 18.12.2019, è rispettosa del limite di contenimento della spesa di cui agli artt. 22 e 49, comma 3 della L.R. n. 18/2015 unico vincolo applicabile al trattamento accessorio del personale per l'anno 2020.

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE NR. 144 DEL 02.04.2020

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 32 C.C.R.L. 15.10.2018	**RISORSE STABILI**				
					2020
	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 917,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 3.048,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	11,00	€ 12.947,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	5,00	€ 11.355,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 2.248,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.944,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
			SUB TOTALE	**23,00**	**€ 32.459,00**
	Art. 32, comma 3 lett. d)		Ria e assegno ad personam personale cessato 01.01.2017 (T.R.)		€ 404,56
	Art. 32 commi 8 e 9		Incremento o decremento delle risorse stabili		
			TOTALE RISORSE STABILI		**€ 32.863,56**

Art. 32 C.C.R.L. 15.10.2018	**RISORSE VARIABILI**				**2020**
	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.000,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 3.000,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	11,00	€ 11.000,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	5,00	€ 5.000,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 2.000,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.000,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
			TOTALE DEI DIPENDENTI	**23,00**	**€ 23.000,00**
	Art. 32 comma 2		Eventuali risparmi di risorse stabili		
	Art. 32 comma 3 lett. b)		Economie anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi		
	Art. 32 comma 3 lett. c)		Incremento ris. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi	**1,00**	**€ 1.000,00**
	Art. 32 commi 8 e 9		Incremento o decremento delle risorse variabili		
			TOTALE RISORSE VARIABILI		**€ 24.000,00**

TOTALE FONDO ART. 32 C.C.R.L. 15.10.2018					**€ 56.863,56**

Art. 32 comma 3 C.C.R.L. 15.10.2018	**Incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici**				**2020**
	Art. 32 comma 3 lett. a)		Incentivo funzioni tecniche cap. 738+739+787		€ 20.000,00
			Indagini ISTAT cap. 980		€ 2.400,00
			Trasferimenti dal Ministero / Regione per elezioni Cap. 641		€ 25.000,00
			Proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s.		€ 0,00
			Sponsorizzazioni / convenzioni / servizi a tariffa		€ 0,00
			Avvocatura: per sentenze favorevoli		€ 0,00
			TOTALE INCREMENTI ANNUALI		**€ 47.400,00**

TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2020					**€ 104.263,56**

Art. 32, comma 6, C.C.R.L. 15.10.2018

ISTITUTI CHE TROVANO FINANZIAMENTO NEL BILANCIO

Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale	2020	2016
Indennità di qualifica cat. B	167,00	167,00
Indennità di condizione di lavoro (maneggio valori)	300,00	300,00
Indennità di condizioni di lavoro (rischio)	650,00	540,00
Indennità per servizio esterno polizia locale	330,00	-
Indennità di responsabilità legate alla qualifica (anagrafe, stato civile, prot. Civile ecc)	600,00	600,00
Indennità specifiche responsabilità	1.000,00	-
Indennità di disagio	-	140,00
Commpensi ici	-	1.300,00
Compenso messi notificatori	-	-
Nuovi istituti o istituti rivisti previsti dalla preintesa		
Riposo compensativo per lavoro svolto in giornata festiva	-	-
Indennità per particolari funzioni della protezione civile della regione	-	-
Indennità servizio esterno polizia locale	-	-
Indennità di turno	-	-
Reperibilità	-	-
Sub totale	**3.047,00**	**3.047,00**
Salario aggiuntivo ex art. 70 C.C.R.L. 07/12/2006	18.185,17	15.483,00
Lavoro straordinario	9.258,00	9.258,00
Totale risorse	**30.490,17**	**27.788,00**

QUANTIFICAZIONE RISORSE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE		
ANNO	**2020**	**2016**
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione	€ 27.650,00	€ 41.730,00
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato	€ 9.677,50	€ 14.605,50
Totale risorse per P.O.	€ 37.327,50	€ 56.335,50
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario comunale cap. 208	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Maggiorazione retribuzione posizione sergretario	€ 1.301,58	€ 1.301,58
Totale risorse	**€ 41.629,08**	**€ 60.637,08**
CALCOLO DI EVENTUALI DECURTAZIONI		
Decurtazioni risorse per adeguamento all'aggregato 2016		
Importo della riduzione rispetto 2016		-€ 19.008,00

TOTALE FONDO RISORSE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SEGRETARIO 2020	**€ 41.629,08**

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			
Descrizione	**Importo**	**Decurtazione**	**Importo netto**
Risorse stabili nuovo fondo	32.863,56		32.863,56
Risorse variabili nuovo fondo	24.000,00		24.000,00
Somme derivanti da specifiche disposizioni di legge	47.400,00		47.400,00
Totale fondo risorse decentrate	**104.263,56**		**104.263,56**
Lavoro straordinario	9.258,00		9.258,00
Indennità confluite nel bilancio	3.047,00		3.047,00
Salario aggiuntivo	18.185,17		18.185,17
Retribuzione di posizione e risultato P.O.	37.327,50		37.327,50
Retribuzione di risultato Segretario	3.000,00		3.000,00
Maggiorazione retribuzione di posizione Segretario	1.301,58		1.301,58
Diritti di rogito segretario comunale cap. 430	6.000,00		6.000,00
TOTALE	**182.382,81**		**182.382,81**
Somme escluse dal limite D.Lgs. 75/2017			
Salario aggiuntivo per la quota finanziata da risorse contrattuali o di ex bilancio	- 4.472,00		
Diritti di rogito segretario comunale	- 6.000,00		
Specifiche disposizioni di legge	- 47.400,00		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO OGGETTO DI CONTENIMENTO	124.510,81		
DECURTAZIONE PER CONTENIMENTO AL 2016 DEROGA 2020	-	FONDO 2016	€ 124.070,08
TOTALE FONDO DECURTATO	124.510,81		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO 2020			**182.382,81**